



cds 000069962800



## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA

*Sezione staccata di Reggio Calabria*

Viale Amendola, 8/b - 89124 Reggio Calabria - Tel. 0965-325111 / Fax 0965-325555

**OGGETTO: bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso il Tribunale amministrativo regionale (in prosieguo T.a.r.) di Reggio Calabria, ex art. 73 del d. l. 21.6.2013 n. 69 come convertito dalla legge 9.8.2013 n. 98.**

Ai sensi dell'art. 73 cit. in oggetto e su conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa che ha approvato lo schema di bando e di convenzione,

**è indetta**

la procedura per l'individuazione di 6 - SEI - stagisti (quota calcolata considerando un numero massimo di due stagisti per ciascuno dei quattro magistrati in servizio e tenendo presente quelli precedentemente già ammessi al tirocinio in numero di due) da immettere presso questo Tribunale nell'anno 2014 e fino al termine del periodo di diciotto mesi previsto dalla norma indicata.

### REQUISITI PER PARTECIPARE

La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente:

- siano laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non abbiano compiuto i trenta anni di età.

### MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEGUENTI

Il periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale sarà della durata complessiva di diciotto mesi.

Durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi a questo Tribunale, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto

fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

Durante lo svolgimento dello *stage*, il tirocinante sarà, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi sul medesimo incumbenti, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato Accordo- tipo per lo svolgimento, ai sensi dell'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98 del 2013), di un periodo di formazione teorico pratica (*stage* o tirocinio).

#### TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Coloro che sono interessati alla partecipazione allo *stage* devono presentare apposita domanda, corredata della documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti indicati negli articoli precedenti, entro il termine del 28 aprile 2014, o direttamente a mano presso il protocollo generale del Tribunale, o mediante spedizione postale con raccomandata (farà fede il timbro di spedizione).

**Coloro che abbiano già in precedenza presentato istanza per l'ammissione allo *stage* e non siano stati chiamati, dovranno confermare, con apposita dichiarazione scritta da presentare entro il termine sopra indicato, il persistente interesse allo svolgimento del periodo di formazione di cui in oggetto.**

Tra tutti coloro che chiederanno l'ammissione allo *stage* (con istanza per la prima volta presentata ai sensi del presente bando; ovvero, con dichiarazione confermativa della istanza precedentemente presentata, giusta quanto sopra specificato), sarà formulata una graduatoria, secondo i criteri di cui all'art. 73, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 come convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nella formazione della quale costituiranno titolo preferenziale, nell'ordine:

- la media degli esami sopra indicati
- il punteggio di laurea
- la minore età anagrafica.



A parità dei requisiti sopraindicati, verrà attribuita preferenza ai corsi di perfezionamento post lauream in materie giuridiche.

I candidati utilmente collocati saranno chiamati ad iniziare il tirocinio a decorrere dal **15 maggio 2014**, a condizione dell'avvenuta stipula, a quella data, della polizza assicurativa.


Il rapporto sarà regolato, per quanto qui non espressamente previsto, dalla convenzione allegata, con salvezza di quanto, eventualmente, diversamente disposto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Il presente bando è pubblicato all'Albo del Tribunale per giorni 15 consecutivi.

La copia dello schema di convenzione è disponibile presso la Segreteria del TAR.

*Reggio Calabria, lì 10 aprile 2014.*

Il Presidente f.f.  
Cons. Salvatore Gallo Costantino





**ACCORDO - TIPO PER LO SVOLGIMENTO AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 (LEGGE N. 98 DEL 2013), PER UN PERIODO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICA (STAGE o TIROCINIO) PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA.**

TRA

il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, (in prosieguo T.a.r.), con sede in Reggio Calabria nella persona del suo presidente pro tempore Consigliere Gatto Costantino Salvatore

E

il Dott./la Dott.ssa

Premesso che:

a) l'art 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013 c.d. Decreto del fare) prevede, al comma 1, la possibilità per i laureati in giurisprudenza più meritevoli di accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della durata di 18 mesi, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali, e, al comma 18, che "I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1", Tali requisiti, oltre all'onorabilità, richiedono "una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110" e che i candidati non abbiano compiuto i 30 anni di età;

b) l'art. 73 cit., sottolinea il valore formativo dello stage, disponendo ai co. 13 e 14, che l'esito positivo dello stage é valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale da avvocato o notaio ed é valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali; e, inoltre, che l'esito positivo dello stage costituisce

titolo di preferenza a parità di merito nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa, dall'Avvocatura dello Stato e da altre amministrazioni dello Stato;

c) il T.a.r. con sede in Reggio Calabria, per il tramite del suo Presidente f.f., ha manifestato interesse e disponibilità a stipulare accordi diretti a consentire ai laureati, che abbiano presentato la domanda e che abbiano i requisiti di cui all'art. 73, d. l. n. 69 del 2013, lo svolgimento di un periodo di formazione teorico pratica (stage) presso il T.a.r. con sede in Reggio Calabria;

d) che con deliberazione adottata nella seduta del 24 gennaio 2014 il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ha autorizzato la stipula del presente accordo;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

#### Art. 1 — Finalità e oggetto dell'accordo.

1. il T.a.r. con sede in Reggio Calabria contribuisce allo svolgimento di attività di formazione teorico pratica in favore dei tirocinanti più meritevoli che, avendo presentato la relativa domanda e avendo i requisiti richiesti dall'art. 73, d. l. n. 69 del 2013, siano ammessi alla medesima attività di formazione.

#### Art. 2 — Contenuti e modalità di svolgimento della collaborazione.

1. Possono prendere parte alle attività di tirocinio, contemporaneamente, non più di due tirocinanti per ogni magistrato che ha dichiarato la propria disponibilità; nel contingente numerico si tiene conto anche degli altri soggetti eventualmente ammessi a svolgere tirocinio ex art. 37, commi 4 e 5, d.l. n.98 del 2011.

2. Il presidente f.f. dell'Ufficio giudiziario, distribuisce i tirocinanti all'interno delle sezioni.

3. Le attività sopra indicate, per ciascuno dei tirocinanti, hanno una durata pari a 18 mesi, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 73, d. l. n. 69 del 2013.

4. I magistrati amministrativi referenti per le attività di cui all'art. 1 sono scelti tra coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità.



5. Il tirocinante assiste e coadiuva i magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività e, in particolare:

a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;

b) precede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;

c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;

d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;


e) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del magistrato affidatario, presenza alle discussioni delle domande cautelari;

f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;

g) non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, ad eccezione di quelli che gli sono stati assegnati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, salva la facoltà del giudice di non ammetterlo alla discussione anche per i fascicoli assegnati;

6. L'attività di tirocinio è svolta a titolo gratuito; al tirocinante non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione; il rapporto non costituisce, ad alcun titolo, pubblico impiego.

7. L'Ufficio giudiziario presso cui viene svolto il tirocinio provvede a comunicare al tirocinante le modalità relative all'accesso ai sistemi informatici ministeriali al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 4, comma 1, lettera e).



### Art. 3 - Adempimenti del magistrato affidatario

#### 1. Il magistrato affidatario:

- a) annota periodicamente in un apposito registro la presenza del tirocinante e le cause ad esso assegnate;
- b) al termine del tirocinio redige una relazione sulla frequenza, sull'attività e sulla formazione professionale, che viene trasmessa, unitamente al registro ed alla relazione di cui all'art. 4, lettera c), al Presidente Tar con sede in Reggio Calabria;
- c) non é esentato, neppure parzialmente, dall'attività giudiziaria.

### Art. 4 - Obblighi e adempimenti del tirocinante

1. Il tirocinante: per tutta la durata del tirocinio, se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui all'art 2, comma 5), con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;

- a) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;
- b) al termine del tirocinio redige una succinta relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito;
- c) non può svolgere attività di difesa, assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio;
- d) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza e segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto.



#### Art. 5 - Interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è interrotto in qualsiasi momento dal presidente dell'Ufficio giudiziario o dall'ente:
  - a) per il venir meno, sulla base di motivata relazione del magistrato affidatario, del rapporto fiduciario tra quest'ultimo ed il tirocinante;
  - b) per la reiterata e grave violazione degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità;
  - c) per la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al precedente art. 4, lettera e).

#### Art. 6 - Oneri connessi all'attuazione dell'accordo

1. Il presente accordo non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le parti definiscono di comune intesa le modalità di cura degli adempimenti relativi agli obblighi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

#### Art. 7 - Copertura assicurativa

1. Il Dott./la Dott.ssa .... garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile in relazione alle attività oggetto del presente accordo per un massimale pari a euro 75.000,00 almeno.
2. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ufficio giudiziario si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

#### Art. 8 - Durata dell'accordo

1. L'accordo ha la durata di 18 mesi dalla data della sua sottoscrizione.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

#### Art. 9 - Registrazione e spese





L'accordo sarà registrato solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli articoli 5 e 39 del d. P. R.

n. 131 del 1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data

---